

Regolamento sulla liquidazione parziale

Indice

Nota:	3
Art. 1 - Basi	3
Art. 2 - Giorno determinante e calcolo dell'ammontare di fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore e degli accantonamenti	3
Art. 3 - Quota di fondi liberi	4
Art. 4 - Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore	4
Art. 5 - Piano di ripartizione; chiave di ripartizione	5
Art. 6 - Disavanzo tecnico	5
Art. 7 - Responsabilità	6
Art. 8 - Informazione dei destinatari; esecuzione	6
Art. 9 - Entrata in vigore	7

Nota:

Nelle disposizioni riguardanti entrambi i sessi, per facilitare la leggibilità viene utilizzata solo la forma maschile, sottintendendo sempre tutti i destinatari.

Art. 1 - Basi

(1)

La fattispecie della liquidazione parziale si verifica presumibilmente nei seguenti casi:

- a. notevole riduzione del personale di uno studio dentistico affiliato all'istituzione di previdenza, se comporta l'uscita dall'istituzione di previdenza di almeno il 10% delle persone assicurate, ma di almeno cinque persone assicurate nonché del 10% delle prestazioni di libero passaggio in seno a uno studio dentistico affiliato all'istituzione di previdenza; oppure notevole riduzione dell'organico di vari studi dentistici affiliati, se comporta, entro un anno civile, l'uscita dall'istituzione di previdenza di almeno il 10% delle persone assicurate dell'istituzione di previdenza nonché del 10% delle prestazioni di libero passaggio;
- b. ristrutturazione, ovvero misure del datore di lavoro determinanti l'esternalizzazione di parti dell'azienda al di fuori della cerchia degli studi dentistici affiliati o la loro chiusura, se comportano l'uscita di almeno il 5% delle persone assicurate, ma di almeno cinque persone assicurate nonché del 5% delle prestazioni di libero passaggio di uno studio dentistico affiliato all'istituzione di previdenza; oppure ristrutturazione di vari studi dentistici affiliati, se comporta, entro un anno civile, l'uscita dall'istituzione di previdenza di almeno il 5% delle persone assicurate dell'istituzione di previdenza nonché del 5% delle prestazioni di libero passaggio;
- c. scioglimento di un contratto di affiliazione, se comporta l'uscita di almeno cinque persone assicurate dall'istituzione di previdenza, oppure scioglimento di uno o più contratti di affiliazione, se comporta, entro un anno civile, l'uscita dall'istituzione di previdenza di almeno il 5% delle persone assicurate nonché del 5% delle prestazioni di libero passaggio.

Il consiglio di fondazione decide se le premesse per la liquidazione parziale sono soddisfatte. Nei casi di cui alle lett. a) e b) è determinante che la fattispecie della ristrutturazione o della riduzione del personale dello studio dentistico e delle prestazioni di libero passaggio si realizzi entro un esercizio e su decisione del datore di lavoro. Se il piano relativo alla ristrutturazione o alla riduzione del personale prevede un periodo più lungo o più breve, questo termine sarà determinante.

Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente alla fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione del suo studio dentistico che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

Art. 2 - Giorno determinante e calcolo dell'ammontare di fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore e degli accantonamenti

(1)

Giorno determinante per il calcolo dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore e delle riserve tecniche risp. di un'eventuale copertura insufficiente è la data di chiusura del bilancio che precede l'evento che ha determinato la liquidazione parziale. Se tra la determinazione della liquidazione parziale e la data di chiusura del bilancio decorrono più di nove mesi, la data del bilancio successivo è determinante per il calcolo dei fondi liberi, delle riserve di fluttuazione di valore e delle riserve tecniche.

(2)

Per il calcolo dei fondi liberi o di un eventuale disavanzo sono determinanti il bilancio commerciale verificato dall'ufficio di revisione e il rapporto (attuariale) allestito dal perito in materia di previdenza professionale al giorno determinante.

(3)

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi l'attivo e il passivo determinanti registrano variazioni in misura superiore al 5%, i fondi liberi vengono adeguati di conseguenza. Lo stesso vale per i diritti collettivi alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore.

(4)

Per le persone assicurate che restano affiliate alla fondazione (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) vengono costituiti a fini di continuità gli accantonamenti necessari per i rischi attuariali, gli accantonamenti per altri rischi come pure le necessarie riserve di fluttuazione di valore.

Art. 3 - Quota di fondi liberi

(1)

Se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale, l'uscita individuale determina un diritto individuale e l'uscita collettiva un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi, se essi superano di oltre il 5% la riserva matematica e le riserve tecniche delle persone rimanenti nella fondazione.

(2)

In caso di uscita collettiva, il diritto a una quota di fondi liberi è sempre un diritto collettivo, se questi fondi sono necessari per il riscatto nelle specifiche riserve dell'istituzione di previdenza subentrante. È compito del consiglio di fondazione stabilire se sono dati questi presupposti.

L'uscita collettiva è considerata se almeno dieci persone assicurate passano, come gruppo, a una nuova istituzione di previdenza.

(3)

I fondi liberi relativi ai destinatari che non escono dalla fondazione rimangono presso la fondazione.

Art. 4 - Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione di valore

(1)

In caso di uscita collettiva sussiste un diritto proporzionale collettivo alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore. Il diritto alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione di valore sussiste solo se all'inizio del rapporto di affiliazione è stato effettuato un acquisto in queste posizioni. Nel calcolo della quota si tiene debitamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente all'aumento degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione di valore (p.es. aumento dell'aliquota di conversione regolamentare e costituzione di accantonamenti più elevati). Il diritto agli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti anche rischi attuariali. Il diritto a riserve di fluttuazione di valore è proporzionale al diritto al capitale di risparmio e alla riserva matematica.

Il consiglio di fondazione è chiamato a prendere una decisione in merito ricorrendo a un'esperta o a un esperto riconosciuta/o.

(2)

Il diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione non sussiste, se la liquidazione parziale è riconducibile al gruppo che esce collettivamente.

Art. 5 - Piano di ripartizione; chiave di ripartizione

(1)

La ripartizione individuale o l'attribuzione collettiva dei fondi liberi avviene secondo un piano di ripartizione. La chiave di ripartizione considera in egual misura le seguenti componenti relative alle persone uscenti:

- il numero di anni di servizio o di contribuzione,
- la riserva matematica disponibile il giorno determinante senza le prestazioni di libero passaggio, i versamenti unici, gli acquisti di anni di assicurazione e gli accrediti supplementari apportati negli ultimi tre anni, più i prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione e il versamento in caso di divorzio effettuati entro gli ultimi tre anni.

Art. 6 - Disavanzo tecnico

(1)

Il disavanzo tecnico viene calcolato al giorno determinante in base all'art. 2 cpv. 1, ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

(2)

La ripartizione del disavanzo tecnico fra le persone assicurate che rimangono presso la fondazione e quelle che ne escono o che ne sono già uscite avviene proporzionalmente alla somma delle riserve matematiche delle persone rimanenti e alla somma delle riserve matematiche delle persone uscenti o già uscite.

(3)

Un eventuale disavanzo tecnico viene attribuito individualmente alle persone assicurate uscenti o già uscite. Le prestazioni d'entrata e i versamenti supplementari a titolo d'acquisto apportati nei tre anni precedenti la decisione del consiglio di fondazione in merito alla liquidazione parziale non vengono presi in considerazione nel calcolo della quota di disavanzo. I prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione e i versamenti in caso di divorzio effettuati nei tre anni precedenti la decisione del consiglio di fondazione in merito alla liquidazione parziale vengono, per contro, presi in considerazione nel calcolo della quota di disavanzo.

(4)

Il disavanzo tecnico calcolato individualmente viene dedotto dalla prestazione di libero passaggio, a condizione che in tal modo non diminuisca l'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

(5)

Se la prestazione di libero passaggio non decurtata è già stata versata, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla fondazione l'importo versato in eccesso.

Art. 7 - Responsabilità

(1)

Nei limiti delle disposizioni legali e del presente regolamento, il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue:

- l'evento che ha determinato la liquidazione parziale;
- il giorno determinante,
- i fondi liberi, le riserve di fluttuazione di valore, gli accantonamenti e la quota da distribuire,
- in caso di uscita collettiva: il diritto collettivo o individuale inerente al trasferimento nonché la forma dei valori patrimoniali da trasferire per il diritto collettivo,
- il piano di ripartizione.

(2)

Il datore di lavoro è tenuto a fornire immediatamente alla fondazione tutti i dati rilevanti relativi a una liquidazione parziale.

Art. 8 - Informazione dei destinatari; esecuzione

(1)

Non appena è disponibile il piano di ripartizione approvato, la fondazione informa tutte le persone assicurate interessate segnatamente in merito

- al realizzarsi della fattispecie della liquidazione parziale secondo il presente regolamento,
- all'importo complessivo dei fondi liberi da ripartire, alla chiave di ripartizione e all'ammontare dell'importo parziale che giunge loro individualmente o all'ammontare dell'importo collettivo,
- al diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione di valore,
- alla possibilità di consultare la documentazione pertinente entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'informazione,
- al diritto di presentare alla fondazione opposizione scritta al piano di ripartizione entro 30 giorni dalla notifica del suddetto piano,
- al diritto di far verificare le premesse e il processo relativo alla liquidazione parziale nonché il piano di ripartizione presso le autorità di vigilanza competenti entro 30 giorni dalla notifica della decisione da parte della fondazione.

Occorre informare le persone assicurate direttamente interessate in forma scritta. Segue inoltre una pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC.

(2)

Il diritto ai fondi attribuiti nell'ambito della liquidazione parziale sorge solo dopo che il termine d'opposizione è trascorso inutilizzato o in caso di ricorso, dopo che il disbrigo della procedura di un eventuale ricorso è passato in giudicato.

(3)

La liquidazione parziale viene effettuata se la stessa è passata in giudicato per mancata revocazione o in seguito a revocazione. I fondi da trasferire diventano esigibili entro 30 giorni dall'entrata in vigore. A partire dalla data di scadenza la fondazione è debitrice di un interesse di mora pari al tasso d'interesse minimo LPP. Nel corso della durata del processo di liquidazione parziale non ci sarà alcuna remunerazione.

(4)

L'ufficio di revisione esamina e conferma la corretta esecuzione della liquidazione parziale nell'allegato al conto economico nell'ambito del rendiconto ordinario.

Art. 9 - Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore con l'approvazione dell'autorità di vigilanza alla data della delibera del consiglio di fondazione e possono essere modificate in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione d'intesa con l'autorità di vigilanza. Con l'entrata in vigore di queste disposizioni sono revocate tutte le attuali disposizioni relative alla liquidazione parziale. Esse devono essere rese accessibili in forma adeguata alle persone ammesse alla previdenza a favore del personale.